

8 Giugno 2015

Società

Quando è la banca ad essere spennata

Dott. Giorgio Palmeri, Studio Palmeri Commercialisti Associati

Dott. Alessandro Tentoni, Studio Palmeri Commercialisti Associati
in collaborazione con Fisco 7

Le **anticipazioni che una banca concede alle imprese sui crediti verso i clienti** rappresentano una forma di finanziamento a breve termine.

Di seguito vengono dapprima chiariti i meccanismi operativi dell'accordo, per poi soffermarsi sui riflessi contabili.

Pur con diverse varianti, più di forma che di sostanza, l'operazione è caratterizzata da un **importo anticipato all'azienda** prima della data di incasso prevista, di regola per un ammontare oscillante tra il 50% e l'80% del valore nominale così da precostituire un margine per il rischio di inesigibilità.

L'**estinzione dell'anticipo** avviene poi al momento del puntuale adempimento del cliente, salvo proroga approvata dalla banca, dirottato direttamente a favore dell'ente finanziario, che retrocede l'eccedenza non oggetto della negoziazione.

L'accesso a questa modalità di approvvigionamento finanziario richiede la concessione di un fido denominato "**castelletto**", preceduto da un'approfondita istruttoria mirante all'analisi degli andamenti economici, finanziari e patrimoniali della gestione aziendale, oltre che allo spessore etico dell'imprenditore.

La tecnica bancaria, inoltre, suggerisce di estendere l'indagine preliminare alla concessione dell'affidamento agli stessi clienti delle forniture interessate dall'anticipazione, salvo posizioni poco significative, in quanto trattasi dei primi soggetti deputati al rimborso del finanziamento.

Per quanto attiene agli **aspetti contabili**, l'unica soluzione accettabile prevede il mantenimento del valore nominale del credito anticipato nell'attivo e la rilevazione di un debito verso la banca nel passivo, per l'importo concesso.

Il principio contabile OIC 15, recentemente revisionato, conforta al paragrafo 60. esclusivamente questa impostazione.

Le due poste si chiuderanno reciprocamente al momento dell'adempimento del cliente, con la rilevazione anche della differenza incassata dall'impresa.

Ad esempio, nel caso di fornitura del valore di 200 oggetto di finanziamento all'80%, l'impresa affidata predispone le seguenti scritture di partita doppia:

BANCA X C/C	a	DEBITI PER ANTICIP. V/BANCA Y	160
-------------	---	-------------------------------	-----

al momento di versamento dell'anticipo; gli oneri bancari per interessi e commissioni vengono di norma addebitati in sede di chiusura dell'estratto conto ordinario periodico. Al momento del regolare adempimento del cliente si registra:

DEBITI PER ANTICIP. V/BANCA Y	160	
BANCA X C/C	40	
		CREDITO V/CLIENTE Z 200

Nessuna scrittura viene invece composta in assenza dell'incasso, salvo naturalmente un'eventuale svalutazione del credito in sede di chiusura del bilancio di esercizio.

Deve quindi ritenersi superata la prassi contabile alternativa, diffusa in epoca non molto recente, che suggeriva di sostituire la posta creditoria con l'entrata monetaria all'erogazione del finanziamento, segnalando la transazione nel sottosistema dei rischi dei conti d'ordine.

Pertanto nelle sempre più ricorrenti operazioni di ristrutturazione finanziaria che coinvolgono le imprese, a livello giudiziale o stragiudiziale, gli *advisor* sono consapevoli che queste posizioni a debito risultano **fisiologicamente autoliquidantesi** con il corrispondente credito dell'attivo.

L'intervento sulle fonti di finanziamento dell'impresa verterà, quindi, sulle altre poste debitorie, a breve e medio-lungo termine.

A questo proposito il nuovo accordo tra **l'ABI e le Associazioni imprenditoriali del 31/03/2015**, valido fino al 31/12/2017, prevede per le PMI la possibilità tra l'altro di rinnovare fino a 270 giorni le anticipazioni su crediti inesigibili non oggetto di analogha moratoria nei 24 mesi precedenti.

Purtroppo non si può dimenticare la prassi deplorabile con cui, talvolta, le imprese presentano all'istituto bancario crediti fatturati in anticipo rispetto alla conclusione dell'accordo di fornitura.

E' di tutta evidenza che, qualora l'operazione commerciale non si perfezionasse, la banca resterebbe **priva della garanzia della partita autoliquidantesi**, fornendo inconsapevolmente un normale fido di c/c.

L'auspicio è che gli enti finanziari fronteggino questo ed altri rischi analoghi con il sempre più massiccio ricorso ad *expertises* impiegate nell'analisi previsiva delle aziende affidate, siano interne alla banca o presenti sul mercato.

Giorgio Palmeri - Studio Palmeri Commercialisti Associati

Alessandro Tentoni - Studio Palmeri Commercialisti Associati



www.studio-palmeri.it

BOLOGNA

Via delle Belle Arti, 8 (Palazzo Bentivoglio) 40126 Bologna ITALIA
Tel +39 051 220555 Fax +39 051 225479
bologna@studio-palmeri.it

IMOLA

Via Cavour, 47 40026 Imola (BO) ITALIA
Tel +39 0542 33448 Fax +39 0542 33384
imola@studio-palmeri.it

ROMA

Via Sabazio, 42 (scala A interno 3) 00186 Roma ITALIA
Tel +39 06 68307179 Fax +39 06 68891984
roma@studio-palmeri.it